

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati)	3
ALLEGATO 1 (<i>Ipotesi di codice di condotta dei deputati</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying</i>)	14
Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti	7
ALLEGATO 3 (<i>Relazione dell'onorevole Ermini sulle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti</i>)	16
Sui lavori della Giunta in tema di riforme regolamentari	8

Giovedì 10 marzo 2016. – Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-*bis* e 12, comma 2-*bis*: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'esame delle proposte di modifica al Regolamento sul codice di condotta dei deputati (Binetti n. 2, Nicoletti n. 11 e Melilla n. 13).

In proposito, rammenta che nella seduta del 19 novembre scorso la Giunta ha proseguito il dibattito ed è emerso un prevalente orientamento favorevole ad af-

fidare al relatore Pisicchio il compito di definire un testo volto a riaggregare in un unico documento il complesso delle norme vigenti che stabiliscono obblighi dei deputati (e, in particolare, obblighi di dichiarazione), a precisare i principi deontologici al cui rispetto sono tenuti i deputati, a individuare gli aspetti della materia che risultino sprovvisti di disciplina e a specificare ulteriori doveri comportamentali, tenendo conto degli elementi desumibili dalle proposte di modifica al Regolamento e della disciplina vigente presso il Parlamento europeo.

Ricorda altresì che al relatore è stata rimessa anche la valutazione circa una prima forma di disciplina dell'attività di *lobbying*. Invita dunque il deputato Pisicchio a riferire gli esiti del suo lavoro e a formulare la sua proposta.

Pino PISICCHIO, *relatore*, ricorda che, all'esito del dibattito svoltosi nella riunione del 19 novembre, è emerso un orientamento prevalente favorevole ad affidargli l'incarico di relatore e, conseguen-

temente, il compito di proporre un testo, tenendo conto degli elementi desumibili dalle proposte di modifica al Regolamento all'esame della Giunta (che tutte individuano i principi deontologici generali rimettendo all'ufficio di Presidenza della Camera il compito di adottare il codice) e secondo i criteri indicati nell'intervento introduttivo del dibattito da lui svolto nella richiamata riunione del 19 novembre.

In pratica, i parametri di riferimento del lavoro sono stati: l'esperienza del Parlamento europeo, che dispone di un codice di condotta imprescindibile e un punto di riferimento non controverso; l'elaborazione preliminare di una sorta di «testo unico», meramente ricognitivo, del complesso delle norme già vigenti che stabiliscono obblighi dei deputati e, in particolare, obblighi di dichiarazione; la verifica delle integrazioni necessarie da apportare a questo testo, sia con riferimento a norme di carattere generale riassuntive dei principi deontologici al cui rispetto sono tenuti i deputati italiani, sia alla più puntuale individuazione di aspetti della materia che risultino sprovvisti di disciplina e sui quali la fonte regolamentare sarebbe legittimata ad intervenire. È emerso nel dibattito che tra tali aspetti meritevoli di attenzione vi sono quelli della disciplina dei doni e delle conseguenze di tipo sanzionatorio; è stata inoltre richiesta una valutazione specifica sul tema della regolamentazione dell'attività di *lobbying* in particolare quanto alla scelta della fonte regolamentare (che riguarderebbe ovviamente solo la Camera) o legislativa (che consentirebbe di individuare una disciplina di carattere generale).

Fa quindi presente, con riferimento alla questione del codice di condotta, di aver elaborato una proposta di testo unico ricognitivo (*vedi allegato 1*), che sottopone alla Giunta, con alcune integrazioni formulate all'esito di quanto già emerso nel dibattito. Nel testo sono riportati anche i riferimenti al codice di condotta del Parlamento europeo e notazioni sul carattere ricognitivo o innovativo delle norme.

Fa quindi presente di aver anche predisposto una proposta di disciplina delle attività di *lobbying* (*vedi allegato 2*), traendo spunto dalle iniziative presentate in questa legislatura, al fine di consentire un avvio della riflessione anche su questo tema. Al riguardo, ricorda peraltro che il tema ha formato oggetto di alcune proposte di legge all'esame del Parlamento nelle ultime legislature, il cui *iter* di approvazione non si è concluso. Tale disciplina, pur essendo inscindibilmente connessa alle restanti tematiche all'esame, forma peraltro, a suo avviso, oggetto di autonoma valutazione: la decisione di intervenire o meno sulle attività di *lobbying* non interferirebbe cioè con l'impianto generale del lavoro proposto.

Dopo aver rammentato alla Giunta che, in primavera, l'organo del Consiglio d'Europa per il contrasto della corruzione, il GRECO, verificherà l'attività a tal fine posta in essere dal nostro Paese e che, uno dei parametri di valutazione sarà l'adozione da parte delle Camere di codici di condotta dei propri membri, pone alla Giunta due possibili alternative di metodo.

In particolare, ritiene che le strade percorribili siano le seguenti: la prima è quella di procedere all'adozione del codice di condotta in via sperimentale, adottandolo in sede di Giunta con la veste di una sorta di «Protocollo», cioè di una disciplina convenzionale predisposta dall'organo, che vincolerebbe comunque i deputati e che presupporrebbe una successiva modifica regolamentare da effettuare solo dopo un certo periodo di sperimentazione. L'unica modifica da apportare necessariamente in via regolamentare fin da subito sarebbe, a suo avviso, quella relativa all'applicabilità delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni del codice (reputa infatti inopportuna, data la delicatezza della materia sanzionatoria, un'interpretazione estensiva del vigente articolo 60, commi 3 e 4). Nello stesso modo si potrebbe intervenire quanto alla disciplina dell'attività di *lobbying*. Se peraltro la Giunta dovesse ritenere necessario un supplemento di riflessione, si potrebbe eventualmente rinviare la decisione ad un momento succes-

sivo, ferma restando la necessità di una rivalutazione della questione se dovesse essere approvata dal Parlamento una legge in materia, anche tenuto conto che la Commissione Affari costituzionali del Senato sta esaminando alcuni progetti di legge.

In alternativa – e sulla falsariga di quanto contenuto nelle varie proposte di modifica regolamentare presentate in materia di codice di comportamento – la strada sarebbe quella della modifica regolamentare, che però dovrebbe necessariamente limitarsi ad individuare alcuni principi e criteri generali da porre a base del codice, rimettendone poi la concreta definizione ad una fonte diversa (delibera dell'Ufficio di presidenza, eventualmente a maggioranza qualificata), evitando di introdurre nel Regolamento norme di eccessivo dettaglio o di duplicarvi norme già vigenti nell'ordinamento. Se dovesse prevalere in Giunta un orientamento favorevole a questa soluzione procedurale, si riserva di proporre un testo compatibile con questa scelta.

Per quanto riguarda, infine, un altro tema emerso nel corso del dibattito in Giunta, e cioè quello della previsione di eventuali attività professionali incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare ovvero di eventuali effetti derivanti dall'esercizio della stessa sul mandato parlamentare, si tratta certamente di materia particolarmente meritevole di attenzione e per la quale riterrebbe certamente opportuno un approfondimento ed una regolamentazione giuridica, da effettuare alla luce del principio costituzionale della libertà di esercizio del mandato. Non può tuttavia sottacere, oltre a difficoltà di ordine pratico relative all'individuazione in concreto di tutte le attività suscettibili di ricadere in questo tipo di divieti, un dubbio di carattere generale sull'idoneità e l'appropriatezza della fonte regolamentare interna a disciplinare incompatibilità.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver ringraziato il relatore Pisicchio per l'istruttoria svolta, rammenta che il lavoro della Giunta trae impulso anche dall'esigenza di

allineare il nostro Paese a uno dei parametri (l'adozione, da parte delle Camere, di un codice deontologico per i propri membri) che formeranno nei prossimi mesi oggetto di valutazione da parte del GRECO, organo del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta alla corruzione.

Il tema si inquadra peraltro pienamente nell'ambito della politica di trasparenza adottata dalla Camera dei deputati nell'attuale legislatura e ritiene che esso sarebbe stato, peraltro, in ogni caso affrontato e definito anche prescindendo dall'opera di stimolo proveniente da organismi internazionali.

Danilo TONINELLI, pur ritenendo che l'adozione di un Codice di comportamento sia un importante passo da intraprendere, non può nascondere che, a suo avviso, la materia che richiede più urgentemente di essere disciplinata è quella dell'attività di *lobbying*.

Rinviando ad una prossima riunione della Giunta ogni valutazione nel merito delle soluzioni proposte, per la quale è necessaria un'attenta disamina del lavoro svolto dal relatore, ribadisce, con riferimento al metodo, quanto già più volte espresso in precedenti occasioni, e cioè la propria netta contrarietà a deleghe in bianco all'Ufficio di Presidenza nella stesura del codice: ritiene infatti che, qualora si decida di intraprendere la strada della riforma regolamentare, debbano essere definiti nel Regolamento in termini quanto più stringenti i criteri ai quali l'Ufficio di Presidenza dovrà attenersi al fine di ridurre al massimo la discrezionalità.

Mario CATANIA, pur riservandosi una più attenta riflessione sui contenuti del testo presentato dal relatore, ne ha tratto, ad una prima lettura, un'impressione favorevole.

Ritiene peraltro che la prima valutazione che la Giunta deve compiere riguarda la strada da seguire e se cioè intraprendere il cammino della riforma regolamentare ovvero adottare un atto consensuale in Giunta, strada che ritiene preferibile.

Quanto invece alla disciplina dell'attività di *lobbying*, esprime perplessità sulla possibilità che la Giunta possa adottare una disciplina convenzionale poiché essa finirebbe per impattare su posizioni soggettive di terzi, cosa che richiede, a suo avviso, l'adozione di un atto legislativo.

Elio VITO, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ritiene anch'egli che una disciplina degli obblighi di comportamento dei deputati possa essere difficilmente separata da una regolamentazione dell'attività di *lobbying*. Si associa, infine, alla richiesta di chiarimenti, già avanzata dal collega Toninelli, sulle modalità e la forma con cui il relatore propone di adottare il codice.

Andrea GIORGIS si associa anch'egli ai ringraziamenti all'indirizzo del relatore per il lavoro svolto, che rappresenta una buona base di partenza per il prosieguo dei lavori della Giunta.

A suo avviso, le due strade ipotizzate dal relatore non si pongono in termini dicotomici: il collega Pisicchio ha infatti suggerito di adottare un protocollo e, cioè, un atto convenzionale che i deputati saranno tenuti a rispettare, in grandissima parte meramente ricognitivo di norme già vigenti – alle quali i deputati sono dunque già soggetti – che vengono in quella sede sistematizzate e riorganizzate. Il monitoraggio dei suoi effetti consentirà poi di procedere ad una modifica regolamentare – mediante l'introduzione nel Regolamento di norme che inevitabilmente non potranno essere eccessivamente dettagliate – che dovrà tenere conto dei risultati della fase sperimentale.

Auspica infine che la disciplina che sarà introdotta in via definitiva possa tener conto anche di quelle riforme che sono oggi in avanzato stato di esame parlamentare, come quella sul conflitto di interessi.

Gianni MELILLA rende merito al relatore Pisicchio di aver svolto un'istruttoria puntuale ed accurata ed aver elaborato una proposta condivisibile.

Per quanto riguarda la discussione sulla metodologia da seguire per pervenire all'adozione dell'auspicato Codice di condotta, ritiene essenziale privilegiare quella che consenta di arrivare in tempi rapidi all'obiettivo: sotto questo punto di vista gli appare, quindi, preferibile l'opzione che rimette alla Giunta l'adozione in via sperimentale di questo testo, cui far seguire successivamente le conseguenti modifiche regolamentari, così da poter corrispondere rapidamente alle esigenze di allineamento agli standard normativi espressi nei consessi internazionali.

Per quanto riguarda la disciplina delle attività di *lobbying*, invece, ritiene che sia necessario operare una riflessione più mirata, sicché i due temi possono seguire percorsi differenti, pervenendo in tempi rapidi all'approvazione del Codice di condotta e decidendo poi separatamente sul tema delle *lobbies*.

Raffaello VIGNALI, nell'associarsi ai ringraziamenti al relatore, esprime il convincimento che per la disciplina delle attività di *lobbying* sia preferibile impiegare lo strumento legislativo; gli appare poi particolarmente convincente, quanto al Codice di condotta, individuare un periodo di sperimentazione prima di giungere alla definitiva cristallizzazione del testo.

A Pino PISICCHIO, *relatore*, appare evidente come i corni della discussione emersi negli interventi dei colleghi riguardino, per entrambi gli aspetti del tema oggetto di riflessione, questioni metodologiche.

Per quanto riguarda le *lobbies* comprende l'ordine di perplessità espresse in merito all'idoneità di una fonte normativa interna alla Camera a disciplinare situazioni che riguardano le posizioni di soggetti estranei all'ordinamento della Camera, ma non le ritiene preclusa la possibilità di disciplinare attività di terzi che entrino in contatto con i suoi membri: si tratta in ogni caso di compiere una scelta di campo.

Per quanto riguarda l'adozione del Codice di condotta, ribadisce di considerare

le due opzioni metodologiche – e cioè prevedere una fase sperimentale e poi far seguire le modifiche regolamentari, fatto salvo comunque l'intervento espresso di modifica per la previsione delle sanzioni, ovvero procedere direttamente alla modifica regolamentare – entrambe ugualmente possibili e legittime: e se pure la prima soluzione, implicando una fase di verifica sperimentale delle norme, gli appare per certi versi preferibile, non considera tale preferenza assoluta o irrevocabile.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, convenendo con il relatore Pisicchio sulla validità di entrambe le soluzioni metodologiche, ritiene essenziale che la Giunta esprima tempestivamente la propria preferenza sull'una o sull'altra: come Presidente non potrà che prendere atto di tale scelta. Preannuncia comunque l'intenzione di convocare la Giunta per giovedì 24 marzo, alle ore 8,30, per addivenire ad una decisione.

Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, passando al secondo punto dell'ordine del giorno, ricorda che esso riguarda una questione relativa alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Nella riunione del 19 novembre 2015 è stato affidato al collega Ermini il compito di una definizione di una proposta di precisazione della disciplina vigente in materia di presentazione degli atti di sindacato ispettivo, volta a stabilire – in presenza di una tendenza a depositare sempre più frequentemente testi molto lunghi e complessi, spesso a ridosso del termine di scadenza – eventuali limiti massimi di estensione degli atti, al fine di consentirne un tempestivo vaglio di ammissibilità, necessario alla pubblicazione. Invita dunque il collega Ermini a riferire sull'istruttoria svolta.

David ERMINI, *relatore*, dopo aver riassunto i fatti che hanno dato origine alla

questione della cui istruttoria è stato incaricato, espone sinteticamente i risultati cui è pervenuto, rinviando per il dettaglio delle riflessioni svolte alla relazione che consegna alla Presidenza e pone a disposizione dei colleghi (*vedi allegato 3*). La soluzione da lui immaginata – funzionale, a suo avviso, anche all'esigenza di rafforzare la funzione ispettiva e di consentire anche un più alto tasso di risposte – è quella di prevedere un limite massimo di parole (individuato in cifre differenti per i diversi tipi di atto di sindacato ispettivo, e cioè 400 per le interrogazioni a risposta immediata, 600 per le interrogazioni ordinarie e 800 per le interpellanze): il superamento di tale tetto, ove sia contenuto nel limite di un quarto, determinerebbe la sospensione della pubblicazione dell'atto nel giorno della sua presentazione e fino al completamento dell'istruttoria sull'ammissibilità. Ove il superamento sia superiore a tale quota l'atto sarebbe *tout court* inammissibile. In proposito osserva comunque che una soluzione ai fatti all'origine della questione potrebbe essere individuata anche nell'anticipazione del termine previsto per la presentazione delle interpellanze urgenti nella giornata di martedì, anticipazione sulla quale è emerso un orientamento negativo in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo, ma sulla quale forse varrebbe la pena effettuare un supplemento di riflessione. Ipotizza altresì – raccogliendo un suggerimento avanzato in tal senso – la pubblicazione sul sito *internet* dei tassi di risposta agli atti di sindacato ispettivo da parte del Governo, distinti per Ministero.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, esprime l'avviso che una modifica della disciplina degli atti di sindacato ispettivo nel senso indicato dal relatore Ermini sia auspicabile, anche al fine di rafforzare l'efficacia e la tempestività dell'esercizio della funzione ispettiva in Parlamento.

Raffaello VIGNALI osserva che un canone di sinteticità e di incisività dovrebbe essere previsto anche a carico del Governo: non di rado infatti una buona parte

delle risposte, anche nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, è costituita dal burocratico riepilogo del quesito posto dai deputati, risultando in tal modo compromessa l'efficacia e la pertinenza della risposta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nell'annunciare che la prosecuzione della discussione sul tema avverrà nella riunione della Giunta del 24 marzo prossimo, con riguardo a queste ultime osservazioni del deputato Vignali, osserva che l'introduzione di un limite di sinteticità degli atti ispettivi dei parlamentari potrebbe consentire alla stessa Presidenza della Camera di invitare il Governo a conformarsi ad analoghi parametri di sinteticità ed incisività nelle risposte agli atti.

Sui lavori della Giunta in tema di riforme regolamentari.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, al fine di consentire alla Giunta di fare il punto della situazione sulle riforme regolamentari, riepiloga lo stato dei lavori svolti: dopo l'adozione del testo-base proposto dai relatori, era stato fissato il termine per gli emendamenti: ne sono stati presentati circa 300, che sono stati pubblicati. Nella seduta del 14 ottobre 2014 i relatori hanno riferito sul lavoro istruttorio svolto sugli emendamenti, individuando alcune riformulazioni, presentando ulteriori emendamenti e indicando quelli su cui vi è il loro parere favorevole; è stato poi fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti e ne sono pervenuti circa 60; successivamente, sono stati presentati anche 4 ulteriori emendamenti dei relatori.

Essendo state avanzate da più Gruppi obiezioni a procedere nell'esame delle riforme, la Giunta non è stata successivamente riconvocata sul punto, in attesa di una verifica politica.

Di recente è stata rappresentata da un Gruppo (in sede di Conferenza dei Capi-gruppo) l'esigenza di riprendere la discussione; a ciò si aggiunge la specifica questione di un approfondimento dei riflessi

che la riforma costituzionale, il cui *iter* parlamentare si sta concludendo, avrà sulle procedure disciplinate dal Regolamento, ove entrata in vigore.

Le è quindi sembrato opportuno porre il tema all'attenzione della Giunta, ed in particolare dei relatori Giorgis, Gitti, Melilla e Pisicchio, così da valutare se e come procedere. All'esito di queste valutazioni, potranno essere stabilite eventuali modalità e tempi di lavoro.

Gianni MELILLA, *relatore*, sottolinea come sia stato, a suo avviso, un errore non essere giunti alla definizione di alcune modifiche regolamentari, individuate fra quelle contenute nel testo-base e ritenute politicamente meno divisive: è consapevole che a questo mancato compimento delle riforme abbiano concorso plurime responsabilità, ma non certo quella del suo Gruppo.

Ciò posto, oggi lo scenario è completamente cambiato: le modifiche regolamentari prefigurate nel testo-base presuppongono l'attuale assetto costituzionale, caratterizzato da un bicameralismo perfetto, laddove la riforma costituzionale *in itinere* lo trasforma radicalmente, ne ridefinisce pesi e contrappesi e, in combinazione con la nuova legge elettorale, ne accentua il carattere maggioritario. Ed un intervento di riforma regolamentare che interviene sulla qualità e sui tempi della discussione parlamentare non può che variare a seconda che si abbia o meno un cambiamento così radicale del sistema ed in particolare a seconda della sua configurazione bicamerale o sostanzialmente monocamerale.

Ne consegue che non si può che attendere l'esito del referendum costituzionale prima di riprendere il percorso delle riforme regolamentari: infatti solo con la certezza della sorte della riforma potranno affrontarsi questioni delicate che erano state trattate nello schema di riforma predisposto, quale la questione dei tempi del procedimento legislativo o anche quella del doppio voto in caso di posizione

della questione di fiducia relativamente a progetti di legge che consistano di un solo articolo.

Segnala, infine, la questione delle proposte di legge di iniziativa popolare, in relazione alle quali l'innalzamento del *quorum* delle sottoscrizioni non potrà che rafforzare il vincolo di obbligatorietà del loro esame in Parlamento.

Danilo TONINELLI concorda sulla necessità di attendere l'esito del referendum costituzionale.

Andrea GIORGIS, *relatore*, ricorda come il suo Gruppo abbia, fin dall'inizio della legislatura e sempre con la condivisione della Presidente della Camera, promosso il processo di riforma regolamentare, insistendo con determinazione sulla sua necessità ed urgenza non solo al fine di rivedere il procedimento legislativo e di rendere più efficace il lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea, ma anche per valorizzare e riequilibrare il ruolo del Parlamento nel suo rapporto con il Governo e per ricostruire, anche attraverso questa via, il rapporto di fiducia fra cittadini ed Istituzioni.

Il testo-base contiene sia interventi di riforma che si intrecciano ora con i contenuti della riforma costituzionale *in itinere*, spesso peraltro in termini del tutto coerenti, sia interventi che ne prescindono.

È noto che vi sono state poi obiezioni politiche ad ostacolare il percorso di riforma regolamentare ed il suo Gruppo ha rinunciato ad insistervi perché ritiene che su questo tema occorra una larga condivisione.

Comprende senz'altro la rilevanza della questione posta dalla Presidente relativamente ai riflessi che la riforma costituzionale avrà in particolare sul procedimento legislativo come disciplinato dal Regolamento: ma sottopone alla Presidenza l'opportunità di anticipare, rispetto alla data di entrata in vigore delle riforme costituzionali, la valutazione del loro impatto sul testo-base e la eventuale individuazione di aspetti, non coinvolti dalle suddette riforme, su cui vi possa essere una convergenza politica.

Giancarlo GIORGETTI sottolinea anzitutto come le riforme costituzionali, come quelle regolamentari, dovrebbero richiedere un largo consenso per essere approvate. Con riferimento alle prime, aggiunge che esse saranno sottoposte al referendum costituzionale: la palla è dunque passata ai cittadini e l'esito della consultazione avrà comunque conseguenze sul processo di riforma regolamentare, che non potrà contraddire la volontà popolare. Ciò vale se dovesse prevalere il « sì » alle riforme, perché occorrerà adeguare il Regolamento alla nuova Costituzione; ma anche se dovesse prevalere il « no », posto che il testo-base, in molte parti, è coerente con lo spirito sotteso alla riforma costituzionale e non sarebbe possibile — attraverso la via regolamentare — riproporre sostanzialmente una riforma bocciata dall'elettorato.

Si dichiara quindi favorevole ad attendere l'esito del referendum.

Pino PISICCHIO, *relatore*, ritiene che le obiezioni politiche sollevate sul processo di riforma regolamentare non siano facilmente superabili e che indubbiamente l'esito delle riforme costituzionali definirà un quadro costituzionale di riferimento che non potrà non ripercuotersi sulle riforme regolamentari. Condivide altresì la necessità, sottolineata dal collega Giorgetti, che le riforme regolamentari non siano approvate con maggioranze strette, pur non dovendosi riconoscere a nessuno la possibilità di opporre pregiudiziali diritti di veto.

Ciò posto, si chiede se non si possa avviare un percorso di ricognizione delle parti del testo-base che non siano oggetto di controversia politica e che potrebbero pertanto essere approvate con ampia condivisione, come ad esempio l'abolizione delle ventiquattr'ore nella questione di fiducia, essendo finalizzate ad una più efficace funzionalità dei lavori della Camera.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, sottolinea il poderoso lavoro istruttorio svolto dalla

Giunta all'inizio della legislatura e confluito nel testo-base da essa adottato: si tratta di un lavoro che non potrà che essere comunque utile come base di lavoro, qualunque sia l'esito del referendum costituzionale.

Nel contesto attuale ritiene necessario, con senso pragmatico, attendere l'esito

referendario prima di riprendere il percorso di riforma regolamentare e ciò al fine di disporre di un quadro costituzionale di riferimento definito, nella cui cornice intervenire.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

IPOTESI DI CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI**I****(Principi generali)**

(specificativo degli artt. 54 e 67 Cost.)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche. *(v. articolo 1 codice cond. P.E.)*

In caso di conflitto di interessi, ossia quando un interesse personale potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI. *(v. articolo 3 codice cond. P.E.)*

II**(Doveri dei deputati)**

(ricognitivo dei principi desumibili da norme vigenti)

I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

III**(Dichiarazioni dei deputati)**

(ricognitivo di norme del Regolamento della Giunta delle elezioni, la cui portata applicativa viene estesa, e della l. 441/1982)

Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato deve dichiarare al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. *(v. articolo 4 codice cond. P.E.)*

Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'ufficio di presidenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.

Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone

fisiche e copia delle dichiarazioni relative a contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981.

I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno. (v. *articolo 4 codice cond. P.E.*)

IV

(Doni) (*innovativo*)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera in veste ufficiale.

Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza. (v. *articolo 5 codice cond. P.E.*)

V

(Pubblicità) (*parzialmente innovativo*)

Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito internet della Camera dei deputati.

VI**(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)**
(innovativo)

L'Ufficio di Presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati (*complessivamente cinque al P.I.*) designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico. Il Comitato è presieduto da un membro dell'Ufficio di Presidenza designato dal Presidente della Camera.

Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce, a titolo confidenziale, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il comitato consultivo può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.

Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito internet della Camera. (*v. articolo 7 codice cond. P.E.*)

VI**(Sanzioni)**
(innovativo)

Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.

ALLEGATO 2

IPOTESI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LOBBYING**I*****(Registro dell'attività di relazione istituzionale)***

L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati si informa ai principi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.

II***(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)***

Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

III***(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)***

Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale;

b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;

c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) non avere subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;

c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.

Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.

IV***(Relazioni periodiche)***

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni interve-

nute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di presidenza della Camera può disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

V **(Sanzioni)**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

ALLEGATO 3

**Relazione dell'on. Ermini sulle modalità di
presentazione delle interpellanze urgenti.****1. Introduzione: i termini della questione
esposti dalla Presidente della Camera.**

Nella seduta del 19 novembre scorso la Presidente della Camera ha sottoposto alla Giunta per il Regolamento una questione riguardante le modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Riepilogo qui brevemente i termini del problema illustrati nella predetta riunione della Giunta.

La questione è sorta in relazione al regime previsto per questo tipo di atti di sindacato ispettivo il cui svolgimento è previsto nella giornata di giovedì (o venerdì mattina come accade in questa legislatura): il termine per la loro presentazione è individuato dal Regolamento nella conclusione della seduta del martedì (nella prassi è fissato entro le 20 della giornata di martedì qualora la seduta si sia conclusa prima).

Le interpellanze possono giungere di fatto anche nella tarda serata del martedì e spesso si tratta di testi molto lunghi e complessi, di cui deve essere dunque assicurata la pubblicazione, previa la necessaria istruttoria sul loro contenuto per verificarne la conformità ai criteri di ammissibilità, entro la stessa giornata del martedì e la contestuale trasmissione al Governo, chiamato a rispondere appena due giorni dopo la loro trasmissione.

Si tratta, come è evidente, di termini particolarmente stringenti: a ciò va aggiunto che al momento risultano costituiti alla Camera 10 gruppi parlamentari – numero tra i più elevati delle ultime legislature – e che conseguentemente il numero di interpellanze urgenti potenzialmente presentabili risulta più elevato, dato che ciascun presidente di Gruppo (da Regolamento) può presentare due inter-

pellanze al mese. Spesso poi, nel procedere a questa istruttoria, gli Uffici hanno bisogno di interloquire con gli stessi presentatori, cosa non sempre facile quando si proceda a tarde ore della sera.

Considerato questo complesso di circostanze di fatto, nella Conferenza dei Capigruppo del 1° ottobre la Presidenza della Camera ha prospettato l'anticipazione del termine di presentazione al pomeriggio del martedì, ipotesi alla quale si è dichiarata contraria la maggior parte dei Gruppi ma che – a prescindere dall'analisi di tipo strettamente regolamentare che mi appresto a svolgere – credo meriterebbe in quella sede un supplemento di riflessione.

La Presidenza ha dunque portato il tema all'attenzione della Giunta nella citata riunione del 19 novembre, specificando che nel corso della precedente Conferenza dei capigruppo erano emerse alcune ipotesi alternative finalizzate a dare risoluzione alla questione in oggetto.

In particolare, il Presidente del Gruppo Forza Italia, Renato Brunetta, ha ipotizzato di prevedere, quale requisito di ricevibilità e rifacendosi all'esperienza del Parlamento europeo, un limite massimo di caratteri del testo delle interpellanze urgenti, che – a tal fine – dovrebbero essere presentate necessariamente in via informatica, utilizzando la firma digitale (oggi facoltativa). In pratica, ove il testo digitato oltrepasse il limite di caratteri previsto, il sistema dovrebbe impedirne l'inoltro. Alla proposta del Presidente Brunetta si sono dichiarati favorevoli i Capigruppo di SEL Scotto, del PD Rosato e del Misto, Pisicchio, il quale ha anzi proposto di estendere lo stesso modello anche alle interrogazioni. In senso contrario si è espresso invece il Presidente del MoVi-

mento 5 Stelle Sorial, preferendo l'anticipo del termine di presentazione delle interpellanze alle 17 del martedì (come proposto dalla Presidenza in prima battuta).

La Presidente della Camera ha quindi ricordato che un riferimento alla formulazione concisa delle interrogazioni e interpellanze è già presente nel nostro ordinamento: infatti il Regolamento stabilisce che le interrogazioni consistono in una « semplice domanda »; le interpellanze, invece, consistono in una « domanda ». Queste espressioni rendono evidente che tali atti dovrebbero essere formulati in modo sintetico e incisivo: e ciò è confermato anche dalla circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996, la quale prevede che « eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali all'identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo ».

Un riferimento esplicito alla concisione degli atti di sindacato ispettivo è inoltre contenuto anche nello schema di riforma regolamentare adottato come testo-base. Il relatore Melilla ha, tra l'altro, presentato un emendamento per prevedere, di regola, la presentazione degli atti in formato digitale.

Infine, è stato osservato dalla Presidenza che il limite di lunghezza è conosciuto in altre esperienze parlamentari: nel Parlamento europeo, per le interrogazioni a risposta scritta, si richiede che siano presentate in formato elettronico, siano concise, contengano una domanda comprensibile e non superino le 200 parole; riferimenti alla concisione degli atti di sindacato ispettivo sono previsti anche al Bundestag, nella House of Commons, nell'Assemblea nazionale e al Senato francesi.

Parallelamente all'introduzione di una nuova disciplina su questo argomento, il Presidente Brunetta ha avanzato anche il suggerimento di individuare modalità di pubblicazione del tasso di risposta, distinto per ciascun Ministero, al fine di stimolare il Governo a dare risposte tempestive, considerato che i dati statistici hanno evidenziato una netta flessione

nelle percentuali di risposta agli atti di sindacato ispettivo diversi da quelli urgenti, caratterizzati da tempi certi.

Alla luce degli elementi ricordati sono stato quindi incaricato dalla Presidente di approfondire la questione e di avanzare una specifica proposta in materia, al fine di pervenire ad una precisazione della disciplina vigente. L'esame presso la Giunta si rende necessario in quanto occorre – come ha detto espressamente la Presidente – « contemperare il pieno diritto dei deputati e dei Gruppi di presentare e vedere svolti nei termini regolamentari gli atti con l'esigenza di assicurarne – nel rispetto dei principi generali – un adeguato vaglio di ammissibilità e la piena rispondenza della struttura di ciascun atto alla sua funzione. »

2. Analisi istruttoria della questione.

Parto da una riflessione che scaturisce proprio dall'esame delle proposte di modifica regolamentare elaborate nell'ambito del processo di riforma del Regolamento avviato all'inizio della legislatura e, per vari motivi, non portato a compimento.

Con riferimento al regime degli atti del sindacato ispettivo emerge in maniera nitida, nella *ratio* delle proposte di riforma regolamentare, una « logica semplificatoria degli strumenti del sindacato ispettivo » (così il relatore Gitti nella riunione del 14 ottobre 2014); tale logica semplificatoria investe sia la tipologia di atti e la loro procedura di svolgimento, sia la stessa conformazione e lunghezza degli atti medesimi, proprio come testimoniato dal fatto che si è proposta l'introduzione di disposizioni regolamentari che prescrivono espressamente il requisito della concisione.

Evidentemente la disciplina del sindacato ispettivo soffre, allo stato attuale, di una certa ipertrofia sia per quanto riguarda la tipologia degli atti, sia per la loro struttura: ciò in qualche modo condiziona l'efficacia dell'azione ispettiva del Parlamento nei confronti del Governo e, in definitiva, della stessa funzione di con-

trollo. È necessario quindi, a mio avviso, privilegiare un approccio che punti alla riqualificazione di questa forma di controllo sull'operato del Governo, che risulta appesantito anche da forme e modalità poco efficaci ed incisive.

In questo quadro si inserisce la questione qui oggetto di approfondimento, e cioè la possibilità di prevedere un requisito — riferibile in primo luogo alle interpellanze urgenti, ma eventualmente da estendere a tutti gli atti di sindacato ispettivo — di lunghezza massima dei testi.

Testi sintetici, diretti, mirati, non appesantiti dalla presenza di valutazioni, giudizi, informazioni, sovente non funzionali alla chiarezza del quesito, sarebbero infatti propedeutici ad un più efficace svolgimento dell'atto, atteso anche il fatto che la maggior parte delle categorie degli atti di sindacato ispettivo sono atti a svolgimento orale, consentono cioè al deputato di svolgere considerazioni e argomenti nell'ambito dell'intervento.

Gli elementi testé descritti evidenziano certamente il fatto che la via maestra per perseguire questo obiettivo sarebbe costituita dalla modifica del Regolamento: sotto questo punto di vista l'esistenza di una norma espressa sarebbe certamente *l'optimum*.

Fatta salva la possibilità di seguire questa strada, ove se ne realizzassero le condizioni, tuttavia, alla luce degli elementi richiamati dalla Presidenza già oggi è possibile rinvenire nell'attuale sistema un principio per una formulazione sintetica e incisiva degli atti, focalizzata essenzialmente sul quesito da rivolgere al Governo.

Rileva, al riguardo, la circolare del 1996 sulle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo: la circolare è volta a precisare la disciplina applicativa delle disposizioni del Regolamento in tema di sindacato ispettivo con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle interrogazioni e delle interpellanze.

La disciplina generale dei diversi strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze,

interrogazioni a risposta orale, interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni a risposta in Commissione) — ricorda la circolare — è contenuta negli articoli da 128 a 139 del regolamento, che definiscono le modalità di presentazione, i requisiti sostanziali e le procedure di svolgimento di tali atti. Le modalità applicative di queste disposizioni sono state specificate con successive circolari presidenziali, che, oltre a ribadire le caratteristiche distintive e le finalità dei diversi strumenti di sindacato ispettivo, ne hanno individuato i parametri di ammissibilità sul piano sostanziale e formale.

La circolare passa quindi a richiamare le caratteristiche delle interpellanze e delle interrogazioni.

A norma del comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento, l'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi e gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

L'interrogazione consiste invece, ai sensi del comma 2 dell'articolo 128 del Regolamento, nella semplice domanda « se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o se sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato ». L'interrogazione ha pertanto un contenuto più limitato e corrisponde essenzialmente ad una esigenza di informazione rispetto a singoli fatti, atti o comportamenti.

Nel fissare i criteri per l'applicazione delle regole di ammissibilità, il punto 2.1 si occupa innanzitutto dell'inammissibilità con riferimento alla struttura dell'atto, precisando che: « Il contenuto delle interrogazioni e delle interpellanze consiste in una o più domande rivolte al Governo aventi le caratteristiche rispettivamente indicate dal Regolamento per ciascun tipo di strumento La Presidenza si riserva di informare i presentatori in ordine alla necessità di una diversa titolazione dell'atto. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali alla identificazione

o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Pertanto, per quanto riguarda la motivazione degli atti del sindacato ispettivo, sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986).

La circolare presidenziale del 2 luglio 1976 aveva a sua volta già chiarito con riferimento alle varie forme di interrogazioni che « che la motivazione è ammissibile solo per chiarire il senso della domanda: nel caso dell'interrogazione, infatti, eventuali considerazioni o integrazioni sono possibili nella fase dello svolgimento (in Aula o in Commissione). » Per le interpellanze la stessa circolare specificava che « la motivazione può essere più ampia, ma deve essere sempre pertinente all'oggetto ».

Come già evidenziato, nella prassi la conformazione dei testi si è parzialmente discostata da queste previsioni, in particolare quanto al peso, nell'economia complessiva del testo, delle motivazioni o premesse, che spesso costituiscono – in realtà – la parte preponderante dell'atto e risultano costituite da plurime ed estese citazioni di passi delle fonti più disparate (articoli di stampa, etc.), non sempre perfettamente avvinte con il quesito da un evidente nesso di consequenzialità.

Ciò premesso, al fine di recuperare la piena vigenza di queste previsioni, appare opportuno ribadire che gli atti di sindacato ispettivo, a diritto vigente, devono presentare queste caratteristiche:

1) essere formulati in modo asciutto, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo; la parte premissiva o motivazione è, dal punto di vista funzionale, solo eventuale e deve essere comunque strettamente collegata alla formulazione del quesito, evitando valutazioni, considerazioni o il richiamo a ele-

menti informativi che risultino ultranei o non essenziali alla costruzione della domanda.

2) Nel caso delle interrogazioni a risposta immediata, inoltre, devono consistere di un solo quesito, dovendosi evitare la costruzione di quesiti articolati che contengano implicitamente una pluralità di domande tra di loro autonome e distinte.

3. Conclusioni.

Richiamati questi parametri cui gli atti di sindacato ispettivo devono conformarsi, al fine di garantirne più efficacemente di quanto oggi accada il rispetto, la Giunta potrebbe dunque prevedere che un indice sintomatico dell'osservanza di tali requisiti sia il contenimento della complessiva lunghezza dell'atto entro un limite di parole individuato preventivamente, distinguendo, alla luce proprio delle affermazioni contenute nelle circolari presidenziali, le interpellanze dalle interrogazioni e, all'interno di queste ultime, le interrogazioni a risposta immediata dagli altri tipi di interrogazioni.

Si potrebbe cioè stabilire una sorta di presunzione sul fatto che un atto che superi un certo numero di parole non sia ammissibile secondo i criteri di cui al punto 2.1 della circolare riferiti alla struttura dell'atto.

Al fine di evitare l'introduzione di un parametro troppo meccanicistico che potrebbe essere troppo rigido, si potrebbero distinguere due casi:

1) Ove l'atto superi il limite fissato (nell'ipotesi che formulo: 800 parole per le interpellanze, 600 per le interrogazioni, 400 per le interrogazioni a risposta immediata) in misura non particolarmente significativa (pari o inferiore ad un quarto), la sanzione che ne conseguirebbe non sarebbe direttamente l'inammissibilità dell'atto, ma il fatto che dell'atto ne risulterebbe sospesa la pubblicazione nei tempi garantiti oggi dalla prassi (nel resoconto della seduta del giorno in cui lo

stesso è stato presentato se la presentazione è avvenuta entro le 14, per le interpellanze urgenti nei termini sopra richiamati), dovendosi consentire tempi adeguati all'istruttoria sull'effettiva osservanza dei limiti di ammissibilità.

Ciò comporta, per le interpellanze urgenti, che, ove siano presentati atti di lunghezza superiore a quella stabilita nella misura sopra indicata, l'atto potrebbe non essere svolto nella seduta successiva dedicata alle interpellanze urgenti; per le interrogazioni a risposta immediata tale conseguenza sarebbe ancora più incisiva in quanto la sospensione della pubblicazione, considerato che i testi delle interrogazioni vengono presentati nella giornata di martedì, si tradurrebbe nell'impossibilità di effettuare il question time nella giornata di mercoledì.

La pubblicazione sarebbe sospesa fino a quando non si sia verificata l'ammissibilità degli atti.

2) Ove gli atti superino notevolmente il numero massimo di parole consentite – e cioè in misura superiore ad un quarto – essi sarebbero direttamente dichiarati inammissibili per evidente incompatibilità con i requisiti di struttura degli atti sopra indicati.

3) Al fine di permettere la verifica del rispetto del numero massimo di caratteri consentiti gli atti dovrebbero essere sempre presentati in formato digitale secondo le regole previste dal sistema per la presentazione certificata degli atti parlamentari; ove siano presentati in formato cartaceo la pubblicazione sarebbe sospesa fino a quando non siano presentati in formato digitale, salvo che non sia immediatamente verificabile *ictu oculi* la conformità al suddetto parametro e fatta salva ogni altra decisione relativa agli altri criteri di ammissibilità riferiti al contenuto degli atti.

Le conclusioni sopra sintetizzate potrebbero essere, ove la Giunta concordi, formalizzate in un parere della Giunta, che – fermi restando tutti gli altri aspetti della disciplina degli atti di sindacato ispettivo ed in particolare gli altri criteri di ammissibilità (con le connesse prassi applicative) – rechi le specificazioni suddette con riferimento alle caratteristiche della struttura dell'atto.

Si potrebbe prevedere altresì la pubblicazione sul sito *internet* della Camera delle percentuali di risposta del Governo, distinte per Ministero e per tipologia di atto, agli atti di sindacato ispettivo.